

**ALLEGATO "A" AL N. 35401 DI FASCICOLO
STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“Fondazione il Bene”**

Art. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita la fondazione denominata “Fondazione il Bene”, di seguito chiamata “Fondazione”.

La Fondazione, una volta iscritta alla anagrafe delle Onlus di cui all'art.11 del d.lgs. 460/1997, assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lu-crativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione ha sede in Bologna.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

La durata della Fondazione è a tempo illimitato.

Art. 2

Scopo ed Attività

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a beneficio di persone affette da malattie neurologiche rare e neuroimmuni.

La Fondazione promuove lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica di interesse sociale nel campo delle neuroscienze, con particolare attenzione alle malattie neurologiche rare e neuroimmuni.

La Fondazione si propone inoltre lo svolgimento di attività nei settori della assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria , rivolte a persone in situazione di svantaggio, perché affette da malattie neurologiche rare e neuroimmuni.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del d.lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può collaborare con altri soggetti pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio è formato dal fondo di dotazione iniziale, risultante dall'atto costitutivo, e da altri contributi, elargizioni, apporti in danaro o in beni mobili e immobili, espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Art. 4

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione, oltre a quello indicato nell'atto costitutivo, è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- c) dai contributi di organismi internazionali, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici;

- d) da contributi e liberalità dei Fondatori , dei Fondatori Equiparati e di soggetti pubblici e privati;
- e) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di fondi di gestione, derivanti dai punti precedenti, al Patrimonio della Fondazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, o l'eventuale assegnazione al Patrimonio della Fondazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

Art. 5 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, previa presentazione al Revisore, ed entro il mese di ottobre è dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatori;
- Fondatori Equiparati.

Art. 7 Fondatori

Sono Fondatori i soggetti che risultano indicati come tali nell'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 8 Fondatori Equiparati

Sono Fondatori Equiparati (di seguito Equiparati), le persone fisiche o giuridiche che lo richiedono, che hanno contribuito in modo significativo al perseguimento degli scopi ideali della Fondazione e che sono riconosciute tali dal Comitato dei Fondatori ed Equiparati con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 9 Esclusione

Costituisce motivo di esclusione dei Fondatori Equiparati il comportamento che arrechi un pregiudizio economico o di immagine tale da compromettere le attività o la reputazione della Fondazione.

Il Comitato dei Fondatori ed Equiparati decide con il voto favorevole dei tre quarti dei membri l'eventuale esclusione dei Fondatori Equiparati.

Art. 10 **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori ed Equiparati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente ;
- il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Unico.

Art 11 **Il Comitato dei Fondatori ed Equiparati**

Il Comitato dei Fondatori ed Equiparati è composto dai Fondatori e dai Fondatori Equiparati di cui agli articoli 6,7 e 8 .

I Fondatori e i Fondatori Equiparati sono iscritti a cura del Presidente della Fondazione in apposito Registro.

Al Comitato dei Fondatori ed Equiparati compete il riconoscimento e la esclusione dei Fondatori Equiparati , la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente della Fondazione, ai sensi del successivo articolo 12 e la nomina del Revisore Unico della Fondazione, ai sensi del successivo articolo 16 .

Il Presidente della Fondazione convoca il Comitato dei Fondatori ed Equiparati 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione per permettere al Comitato di nominare i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Presidente della Fondazione. Allo stesso modo, 30 giorni prima della scadenza del mandato del Revisore Unico, il Presidente della Fondazione convoca il Comitato dei Fondatori ed Equiparati per la nomina del Revisore Unico della Fondazione.

Art. 12 **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 (tre) e 11 (undici) membri, tra i quali il Presidente, nominati, previa determinazione del loro numero, dal Comitato dei Fondatori ed Equiparati.

Il Presidente del Comitato Scientifico, di cui al successivo articolo 15, può partecipare, se invitato, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni attinenti l'impiego di fondi per progetti di ricerca , la fissazione di linee guida per la vita, nonché quelle relative alle scelte fondamentali per il funzionamento e la crescita della fondazione, dovranno essere adottate previo parere consultivo del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro esercizi; i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora venisse a mancare un consigliere nel periodo di carica, il Comitato dei Fondatori ed Equiparati, provvede a nominare, dopo essere stato repentinamente e comunque non oltre 30 giorni convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nuovo consigliere che resta in carica fino alla fine del mandato in corso.

Se vengono meno più della metà dei Consiglieri in carica si procede al rinnovo dell'organo. I lavori del Consiglio vengono presieduti e coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei Consiglieri, definendone i limiti nell'atto di delega. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto richieda maggioranze diverse. In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche con la partecipazione dei componenti mediante videoconferenza o teleconferenza. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio stesso, con delega scritta. Le deleghe alla stessa persona non possono essere più di 1 (una). I membri del Consiglio che, senza giustificazione, siano assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La partecipazione al Consiglio è gratuita. Possono essere rimborsate le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza da Consigliere può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato dei Fondatori ed Equiparati, in caso di comportamenti lesivi verso la Fondazione ovvero pregiudizievoli della sua immagine, del suo patrimonio o delle sue attività.

Art. 13 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, con lettera, spedita anche a mezzo e-mail con almeno otto giorni di preavviso, o in caso di urgenza a mezzo telegramma o telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, redatto su apposito libro.

Art. 13 bis Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, qualora il numero dei membri nominati sia superiore a cinque può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre membri. Il Presidente ed il Vice Presidente sono membri di diritto; il terzo membro viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Al Comitato Esecutivo spetta esercitare i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione fissati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.
Le adunanze del Comitato Esecutivo hanno luogo per iniziativa del Presidente o su domanda scritta e motivata di almeno due membri.
Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente, comunicata con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione e che dovrà contenere, oltre all'indicazione del luogo, della modalità di riunione, della data e dell'ora della seduta, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Comitato Esecutivo si riunisce con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere assunte con l'intervento ed il voto favorevole di tutti i membri.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 **Il Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Fondatori ed Equiparati e fa parte del Consiglio di Amministrazione.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi .
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, che è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
La carica di Presidente ha la durata di 4 anni al pari del Consiglio di Amministrazione, è rinnovabile ed, in ogni caso, cessa al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico nonché i membri dello stesso in numero da 2 a 6.
I membri del Comitato Scientifico vengono individuati tra ricercatori di rinomata fama nel settore in cui opera la Fondazione, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico resta in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un componente del Comitato Scientifico nel periodo di carica il Consiglio di Amministrazione, provvede, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico, a nominare il sostituto che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
Il Comitato Scientifico, promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione, delibera in merito all'utilizzo del relativo budget, definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio approvato.
I lavori del Comitato Scientifico vengono presieduti e coordinati dal Presidente del Comitato Scientifico o, in sua assenza, dal componente più anziano.

I membri del Comitato Scientifico che, senza giustificazione, siano assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La partecipazione al Consiglio è gratuita. Possono essere rimborsate le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica.

La decadenza da componente del Comitato Scientifico può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di comportamenti lesivi verso la Fondazione ovvero pregiudizievoli della sua immagine, del suo patrimonio o delle sue attività.

Per la convocazione del Comitato Scientifico valgono le regole stabilite dall'Art. 13.

Art.16 Revisore Unico

Il Revisore unico è nominato dal Comitato dei Fondatori ed Equiparati, tra persone iscritte nell'Albo dei revisori contabili.

Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Revisore può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

Il Revisore resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 17 Modifiche statutarie ed estinzione

Per modificare lo statuto e per richiedere la estinzione della Fondazione, nei casi di cui all'art. 27 del Codice Civile, occorre il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori con l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 Rimando e Foro

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni riconosciute.

Il Foro competente per qualsiasi controversia interna alla Fondazione è quello di Bologna.

F.TO. FRANCESCO ROSETTI
F.TO: CARLO VICO NOTAIO